

## **CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA PROT. NR. 21-18**

Le Condizioni Generali di seguito riportate si applicano a tutte le forniture di beni e materie prime oggetto di Ordine di Fornitura e/o Contratto a favore di **FRIULSIDER S.P.A**. (C.F. e P.IVA 01343880306), con sede legale in San Giovanni al Natisone (UD), via Trieste n. 1 (di seguito 'Friulsider'), e/o di qualsiasi società dalla stessa controllate, laddove non espressamente derogate dalla stessa Friulsider nei suddetti Ordine di Fornitura e/o Contratto.


L'accettazione della fornitura di beni e materie prime o l'effettuazione di pagamenti non comporta e non potrà in nessun caso essere interpretata come accettazione da parte di Friulsider di condizioni diverse dalle presenti Condizioni Generali.

L'accettazione dell'Ordine rappresenta integrale accettazione delle presenti Condizioni Generali, nonché delle condizioni particolari indicate nell'Ordine di Fornitura, da parte del Fornitore, ai sensi dell'art. 1327 c.c..

## ART. 1 – PREMESSE E DEFINIZIONI

- 1- Friulsider è un'impresa leader nel settore dei sistemi di fissaggio, progettati, fabbricati e venduti mediante una rete organizzata di società sussidiarie, distributori indipendenti e agenti di vendita, pertanto la stessa deve alimentare il proprio processo di produzione con un flusso regolare di parti o materie prime che deve essere conforme alla legge applicabile e/o ai requisiti dettati dalle specifiche del prodotto finale o dalle esigenze specifiche delle attrezzature di produzione.
- 2- Friulsider S.p.a. acquista prodotti o materie prime solo da Fornitori precedentemente qualificati dalla stessa in conformità con le procedure interne applicabili.
- 3- L'accettazione incondizionata delle presenti Condizioni generali di Fornitura (di seguito anche CGF) da parte del Fornitore è vincolante al fine di avviare la procedura di qualifica così come la sottoscrizione di un Accordo di Riservatezza (di seguito anche NDA).
- 4- Un Accordo di Riservatezza (NDA) deve essere stato accettato e firmato dal Fornitore prima che abbia luogo qualsiasi scambio di dati o informazioni riservati. Con l'accettazione del NDA il Fornitore si impegna a non divulgare alcun documento, disegno, informazione tecnica o sensibile considerata confidenziale dalla Società. Il Fornitore farà ogni sforzo per proteggere le informazioni divulgate e utilizzarle solo ai fini di una buona esecuzione della fornitura ordinata.
- 5- Il Fornitore il cui sistema di gestione della qualità non è conforme a uno standard internazionale riconosciuto come ISO 9001 o equivalente potrebbero essere esclusi dalla procedura di qualifica.
- 6- Il Fornitore riceverà tutte le specifiche tecniche necessarie per presentare il preventivo, con la presentazione del preventivo, il Fornitore conferma che tutte le specifiche del processo e del prodotto sono state pienamente comprese e accettate; al fine di concludere il proprio percorso di qualifica il Fornitore può essere soggetto a uno o più audit della Società e tenuto a presentare

### FRIULSIDER S.p.A.







- una Campionatura Iniziale; al Fornitore non è consentito spedire alcun bene o eseguire alcun servizio fino a quando il suo percorso di qualifica non è stato completato con successo.
- 7- Friulsider ha la facoltà di emettere un singolo ordine di acquisto o di proporre al Fornitore un accordo a lungo termine (LTA); le Condizioni generali regolano tutti gli acquisti di beni o servizi indipendentemente dalla soluzione di acquisto scelta da Friulsider.
- 8- In caso di sottoscrizione di un LTA, le Parti potrebbero concordare termini e requisiti diversi che generano un conflitto con le Condizioni generali. In questo caso le condizioni previste nel LTA prevalgono sul CGF.
- 9- I seguenti termini, ovunque utilizzati nelle presenti Condizioni Generali e nei relativi allegati, quando scritti con l'iniziale maiuscola, avranno esclusivamente i seguenti significati:
  - a. Fornitore: società produttrice di prodotti e/o venditrice di materie prime e/o fornitore di servizi che ha completato il percorso di qualificazione presso Friulsider;
  - b. Prodotti: si intendono gli articoli indicati nel Listino;
  - c. Listino: elenco degli articoli e delle materie prime che Friulsider intende acquisire con relativa quotazione che costituisce l'allegato A alle presenti Condizioni Generali;
  - d. Ordini: si intendono tutti gli ordinativi scritti di acquisto di Prodotti, che verranno emessi di volta in volta da Friulsider nei confronti del Fornitore;
  - e. Vizi: si intendono i vizi, difformità, mancanze di qualità dei Prodotti; ovvero la mancata conformità rispetto alle Specifiche tecniche e/o alle normative di settore, ovvero le modifiche apportate dal Fornitore ai Prodotti e non comunicate, le modifiche necessarie a conformare i prodotti alle Norme e non apportate dal Fornitore, la mancanza, nei Prodotti, delle certificazioni previste dalla legge;
  - f. Contratto o LTA: accordi tra Fornitore e Friulsider per la fornitura continuativa di determinati prodotti e/o materie prime;
  - g. NDA: Accordo di riservatezza che deve essere sottoscritto dal Fornitore prima di iniziare la procedura di qualifica presso Friulsider;
  - h. Giorni: si intendono tutti i giorni del calendario;
  - Forza Maggiore: si intendono tutti quegli eventi inevitabili ed al di fuori dal controllo delle Parti che impediscano ad una o entrambe le Parti di adempiere alle proprie obbligazioni. Non sono considerati cause di Forza Maggiore gli scioperi non di dimensione nazionale.
  - j. Segni Distintivi: si intendono tutti i segni visivi, registrati e no, utilizzati abitualmente da Friulsider.
  - k. Legge: si intendono tutte le norme, i regolamenti e i provvedimenti vigenti nel territorio della Repubblica Italiana e dell'Unione Europea.









## ART. 2 – ORDINI

- Friulsider trasmetterà gli Ordini relativi ai Prodotti al Fornitore in forma scritta a mezzo e-mail.
  L'Ordine dovrà necessariamente indicare, oltre al riferimento alle presenti Condizioni Generali, quantità, descrizione del Prodotto e al termine per la consegna.
- L'Ordine potrà essere considerato valido e vincolante solo se pervenuto al Fornitore ; il Fornitore dovrà rigettare e non prendere in considerazione eventuali ordini pervenuti in forma verbale o comunque emessi in forma scritta da reparti diversi dall'Ufficio Acquisti o dall'Ufficio Approvvigionamenti di Friulsider.
- 3. L'accettazione dell'Ordine o Conferma d'ordine da parte del Fornitore dovrà avvenire entro tre (3) giorni dal ricevimento della comunicazione di Friulsider, in caso di mancata o ritardata comunicazione il predetto termine l'Ordine si intenderà tacitamente accettato dal Fornitore in tutti i suoi termini, date di consegna e prezzi inclusi.
- 4. Il Fornitore potrà rifiutare l'Ordine solo ed esclusivamente per gravi motivi che ne rendano impossibile l'evasione entro i termini previsti dalle presenti Condizioni Generali.
- 5. Tutti gli importi monetari riportati sull'Ordine devono intendersi espressi in euro (€), salvo che un accordo scritto tra le Parti o un LTA stabilisca diversamente;
- 6. Friulsider ha il diritto, in ogni momento, di apportare modifiche all'Ordine, intendendosi per tali, a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti condizioni:
  - a. disegni, modelli o specifiche;
  - b. condizioni di resa;
  - c. luogo e data di consegna o altro termine temporale.

Tali modifiche dovranno essere notificate per iscritto al Fornitore unicamente dall'Ufficio Acquisti o dall'Ufficio Approvvigionamenti di Friulsider secondo le modalità di comunicazione previste dalle presenti Condizioni Generali. Il Fornitore dovrà uniformarsi immediatamente a quanto previsto nella modifica d'Ordine.

- 7. Friulsider ha il diritto di sospendere, in qualsiasi momento e con un preavviso di almeno 3 settimane, l'esecuzione dell'ordine o di una parte di esso. La sospensione deve essere comunicata tramite un avviso scritto e non potrà superare le sedici (16) settimane. A seguito della richiesta di sospensione, il Fornitore dovrà sospendere l'esecuzione e riavviare l'esecuzione al fine di raggiungere la nuova data di consegna comunicata dalla Società;
- 8. Friulsider ha il diritto di annullare gli ordini, in qualsiasi momento e con un preavviso di almeno dieci (10) settimane. In tal caso il Fornitore ha diritto a ricevere il risarcimento dovuto ai soli prodotti finiti o semilavorati eseguiti in conformità all'ordine fino alla data di ricezione dell'annullamento, Friulsider si riserva il diritto di accettare la consegna dei Prodotti finiti o semilavorati eseguiti sino al momento dell'annullamento. Il Fornitore ha inoltre diritto al rimborso di tutte le spese documentate e ragionevoli. Qualsiasi rimborso per l'eventuale perdita di profitto è escluso.
- 9. Se le modifiche apportate da Friulsider all'Ordine dovessero determinare un significativo aumento o una riduzione del costo della prestazione o del tempo richiesto per svolgere la prestazione, le Parti potranno concordare per iscritto un adeguamento del costo di acquisto e/o del programma di consegna.

## FRIULSIDER S.p.A.







10. Ogni richiesta di adeguamento del Fornitore, ove non già concordata prima della modifica dell'Ordine, dovrà essere espressa entro 20 (venti) giorni dalla ricezione da parte del Fornitore stesso della Modifica d'Ordine. La richiesta di adeguamento eventualmente sollevata dal Fornitore, una volta negoziata con Friulsider, per essere valida dovrà essere ufficializzata per iscritto. Le modifiche richieste da parte del Fornitore oltre i 20 (venti) giorni di cui sopra non saranno prese in considerazione, saranno considerate come richieste di adeguamento rinunciate dal Fornitore e, di conseguenza, si riterranno pienamente operanti, ove non modificati i termini previsti nell'Ordine originario.

## ART. 3 – TERMINI DI RESA

- 1. I termini di consegna indicati nell'Ordine devono intendersi essenziali e vincolanti e non potranno essere derogati se non con autorizzazione scritta di Friulsider.
- 2. La Società indicherà nell'Ordine, o nei Long Term Agreements, le modalità di consegna della fornitura tra quelle previste dai gruppi Incoterms 2010, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, Delivery AT Place (DAP), Ex Works (EXW), Free Carrier (FCA) In ogni caso Friulsider diventerà proprietaria dei Prodotti nel momento in cui l'Ordine verrà consegnato presso la propria sede sita in San Giovanni al Natisone (UD), Italia.
- 3. La consegna dovrà avvenire in un'unica soluzione. Non sono ammesse consegne parziali, salva diversa indicazione sul singolo Ordine o previa autorizzazione scritta di Friulsider.
- 4. Il Fornitore dovrà indicare il Paese di origine dei Prodotti, con relativo Certificato e/o dichiarazione di origine preferenziale/non preferenziale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e ne garantisce la conformità alle specifiche tecniche elencate nell'allegato B
- 5. I Prodotti devono essere imballati in modo adeguato a preservare e proteggere da danni durante il trasporto. A tal proposito devono essere adottate, tra il resto, le seguenti precauzioni:
  - a. I Prodotti dovranno essere spediti in un'apposita scatola di cartone e con imballo adeguato ed i riferimenti ben visibili dall'esterno, in accordo alle indicazioni contenute nell'Ordine di Acquisto;
  - b. Le scatole dovranno essere ordinatamente stipate su pallet di legno, laddove possibile Euro Pallet, ed ancorate con adeguato film protettivo con i riferimenti chiaramente visibili dall'esterno;
  - c. I Prodotti dovranno essere adeguatamente protetti sulla base delle loro caratteristiche e/o specifiche di prodotto e / o le specifiche tecniche;
  - d. Tutte le parti appartenenti allo stesso lotto dovranno essere raggruppate nella stessa scatola (se richiesto);

Ulteriori precauzioni di imballaggio possono essere richieste in base alle caratteristiche del bene da fornire.

- 6. Ogni lotto di Prodotti fornito deve essere chiaramente identificato ed etichettato con le seguenti informazioni:
  - a. riferimento al numero dell'ordine di acquisto;
  - b. codice prodotto;

### FRIULSIDER S.p.A.







- c. descrizione del prodotto;
- d. numero di lotto;
- e. quantità;
- f. documenti di accompagnamento (conformemente ai requisiti indicati sull'ordine).
- 7. Il Fornitore risponderà di qualsivoglia danno ai Prodotti determinato dall'inidoneità dell'imballaggio. È fatta salva la facoltà di Friulsider di agire per il risarcimento del maggior danno patito.
- 8. L'Ordine potrà ritenersi consegnato a Friulsider quando:
  - a. tutti i Prodotti siano stati consegnati in conformità con quanto disposto nell'Ordine stesso e siano state accettate da Friulsider;
  - tutti i documenti stabiliti nell'Ordine e/o tutti i documenti ed i certificati previsti per la fornitura, in conformità con le disposizioni vigenti, siano stati ricevuti ed accettati da Friulsider.

## ART. 4 - CONSEGNE E PENALI

- 1. Qualora il Fornitore non effettui la consegna entro la data specificatamente indicata nell'Ordine, dovrà provvedere a sue spese a spedire tramite corriere espresso il materiale giudicato urgente da Friulsider e dovrà altresì compensare gli eventuali costi sostenuti da Friulsider per reperire il materiale da fornitori alternativi. In tale caso sarà addebitato solo la differenza tra il costo del Fornitore e quello sostenuto presso il fornitore alternativo, comprovato da idonea documentazione.
- 2. Friulsider in caso di consegna differita rispetto alla data contrattuale potrà applicare le seguenti penali:

differenza in giorni di calendario	Fornitura Prodotto Finito	Terzista di Conto lavoro
tra la data di resa indicata		
nell'ordine e la data di resa reale		
Fino a 10 giorni in anticipo	0.0%	0.0%
Fino a 7 giorni di ritardo	1.0%	4.0%
Fino a 14 giorni di ritardo	2,5%	5.0%
Fino a 21 giorni di ritardo	5.0%	6.0%
Fino a 28 giorni di ritardo	7.5%	8%
Fino a 35 giorni di ritardo	10%	10%

- 3. In caso di consegna effettuata oltre il termine indicato nell'Ordine è sempre fatto salvo il diritto di Friulsider al risarcimento del maggior danno partito.
- 4. In caso di consegna anticipata Friulsider fino a 10 giorni Friulsider accetta la consegna senza l'applicazione di alcuna penale; oltre i dieci (10) giorni è facoltà di Friulsider rifiutare la consegna ovvero applicare un rimborso del 2% dell'importo ordinato.
- 5. Le previsioni del presente articolo devono intendersi quali aggiunte a qualsiasi diritto e/o rimedio garantito a Friulsider dalla legge.







# ART. 5 - GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ

- 1. Il Fornitore si obbliga a ridurre al minimo il numero di Prodotti non conformi.
- 2. Nel caso emergano Vizi dei Prodotti, Friulsider dovrà denunciarli entro 30 (trenta) giorni dalla loro scoperta.
- 3. Friulsider S.p.a. effettuerà al momento di ricevimento dei Prodotti la procedura di controllo per la verifica della conformità degli stessi.
- 4. In caso di non conformità dei Prodotti, Friulsider S.p.a. avrà diritto di addebitare al Fornitore tutti i costi relativi alla gestione della non conformità stessa in accordo alle procedure interne.
- 5. Qualora, all'esito della procedura di controllo, i Prodotti presentassero un'anomalia che implichi l'impossibilità di accettare la merce in deroga o di rielaborarla, il Fornitore dovrà produrre, a proprie esclusive spese, un nuovo lotto pienamente conforme alle specifiche del prodotto e alle condizioni dell'Ordine di acquisto. I termini di consegna verranno indicati da Friulsider.
- 6. Laddove Friulsider S.p.a. rilevi un difetto dei Prodotti idoneo a determinare la rottamazione dei degli stessi ovvero dei prodotti lavorati o semilavorati da Friulsider, quest'ultima potrà addebitare l'intero costo sopportato per la lavorazione e la rottamazione al Fornitore. È fatto in ogni caso salvo il diritto di Friulsider al risarcimento del danno patito per il mancato profitto conseguito.
- 7. Il Fornitore dovrà prontamente sostituire i prodotti viziati o difettosi con altri esenti da Vizi, a proprie esclusive spese.
- 8. Affinché la capacità di consegna di Friulsider. al Cliente finale non venga compromessa, il Fornitore deve comunque sostituire immediatamente, e comunque entro e non oltre 5 giorni o nel minor tempo tecnico possibile, i Prodotti non conformi consegnati con prodotti conformi. Se ciò non fosse possibile, il Fornitore procederà immediatamente alla rilavorazione della merce sobbarcandosi i costi connessi.
- 9. Qualora l'urgenza o altre cause non permettano la sostituzione del materiale non conforme da parte del Fornitore, Friulsider procederà ove possibile all'accettazione dei Prodotti e alla successiva rilavorazione per proprio conto imputandone i costi al Fornitore secondo le modalità che seguono:

Trattamento della Non Conformità	Rimborso costi di gestione NC (fissi)	Costi diretti da imputare al fornitore (in aggiunta al costo di gestione NC)
Accettazione dei beni in deroga (su segnalazione in anticipo del fornitore);	50€ per ogni richiesta di accettazione in deroga	Il fornitore verrà notificato in anticipo dei costi di accettazione;

### FRIULSIDER S.p.A.







Accettazione dei beni in deroga (anomalia non segnalata ma risultante dal controllo in accettazione);	150€/ogni lotto	Il fornitore verrà notificato in anticipo dei costi di accettazione e dei costi aggiuntivi derivanti;
Restituzione dei beni Non Conformi per rilavorazione o sostituzione in garanzia;	150€/ogni lotto	Al fornitore saranno addebitati i costi della spedizione di reso;
Rilavorazione interna dei particolari Non Conformi per motivi d'urgenza;	150€/ogni lotto	Il fornitore verrà notificato in anticipo dei costi di accettazione e dei costi aggiuntivi derivanti dalla rilavorazione
Reso dei particolari restituiti Non Conformi (dichiarati scarti o danneggiati) a seguito di una fase o processo esternalizzato di gestione del fornitore o eseguito sotto la sua responsabilità;	150€/ogni lotto	Il fornitore verrà notificato in anticipo dei costi di accettazione e dei costi aggiuntivi della materia prima, delle fasi di lavorazione già eseguite e dei costi di trasporto;

- a. Per ogni rilavorazione eseguita presso il proprio stabilimento, verrà addebitato al Fornitore il costo complessivo delle ore lavorate applicando una tariffa oraria di 60 Euro/ora (sessanta €/h) + IVA.
- b. Per ogni rilavorazione eseguita presso un terzista esterno, al Fornitore verranno addebitati completamente i costi sostenuti da Friulsider, comprovati da idonea documentazione.
- c. Al momento della restituzione della merce rielaborata o sostituita, il Fornitore deve indicare chiaramente nella fattura i seguenti riferimenti:
  - numero dell'ordine d'acquisto originale (es .: 45000000);
  - ID del rapporto di non conformità (ad es. XXXXXXX).
- 10. In caso di presenza di difetti rilevati successivamente all'immissione sul mercato dei Prodotti, qualora emergesse una qualsivoglia responsabilità del Fornitore, questi sarà ritenuto responsabile di tutti i costi relativi alle azioni che si renderanno necessarie, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, il ritiro dei Prodotti dal mercato e la loro sostituzione con Prodotti privi di difetti, compreso il risarcimento per gli eventuali danni patiti da Friulsider S.p.a., la quale verrà contestualmente manlevata in caso di richieste di risarcimento avanzate da clienti finali e/o soggetti terzi.

# ART. 6 – QUALITÀ

- 1. Il Fornitore si impegna a mantenere gli elevati standard di qualità richiesti da Friulsider e di attenersi alle specifiche tecniche oltre che a consegnare prodotti conformi alle normative vigenti e agli standard del settore.
- 2. Per garantire che i Prodotti forniti dal Fornitore siano conformi alle Specifiche tecniche e alle normative di riferimento e non influenzino negativamente la capacità dell'organizzazione di rilasciare con regolarità, ai propri clienti, prodotti conformi, il Fornitore autorizza sin d'ora e per tutta la durata del rapporto Friulsider ad effettuare direttamente o attraverso soggetti terzi audit presso le proprie sedi e siti produttivi. Detti audit saranno finalizzati ad ispezionare e testare la

### FRIULSIDER S.p.A.







- 3. qualità dei Prodotti e l'avanzamento delle lavorazioni, previa notifica al Fornitore di una tale volontà, il Fornitore dovrà consentire a Friulsider, ai suoi rappresentanti o al soggetto terzo nominato all'uopo l'accesso in tutti i luoghi dove i Prodotti vengono realizzati o sono in deposito.
- 4. Le Parti convengono che gli audit previsti dal comma precedente possano estendersi anche alle sedi e ai siti produttivi di eventuali di eventuali appaltatori e/o sub appaltatori del Fornitore. A tal proposito il Fornitore si impegna a garantire la collaborazione dei predetti soggetti e ad ottenere le necessarie autorizzazioni.
- In caso di rifiuto e/o in caso di ostruzionismo all'attività di audit da parte del Fornitore, Friulsider potrà recedere ai sensi dell'art. 1456 c.c., e potrà agire chiedere al Fornitore il risarcimento per il maggior danno patito.
- 6. Il mantenimento dello stato di qualifica, precedentemente accordato al fornitore, è subordinato alla revisione periodica degli indicatori di performance che saranno comunicati dalla Friulsider e che sono riepilogati nel documento di Vendor Rating (Allegato C).

## ART. 7 - PREZZI

- 1. I Prezzi dei Prodotti sono quelli indicati nel Listino e sono espressi in Euro (€).
- 2. Il Fornitore, in caso di comprovate e documentate esigenze dettate da fattori economici, potrà informare Friulsider S.p.a. della volontà di modificare i prezzi indicati sul Listino, tramite comunicazione scritta in cui dovrà tassativamente ed analiticamente indicare le motivazioni sottostanti alla richiesta di modifica. Detta modifica non potrà, in ogni caso, comportare una variazione superiore o inferiore al 10% del prezzo indicato sul Listino. Friulsider avrà trenta (30) giorni dal ricevimento della comunicazione di variazione del prezzo per accettare o rifiutare tale proposta. In caso di rifiuto il Fornitore avrà un termine di ulteriori quindici (15) giorni, decorrenti dalla comunicazione di rifiuto da parte di Friulsider, per proporre una nuova proposta di modifica, che potrà essere accettata o rifiutata da Friulsider entro quindici (15) giorni dal ricevimento.

# ART. 8 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

- Effettuata la consegna dell'Ordine il Fornitore potrà emettere regolare fattura intestata a Friulsider, in cui saranno indicati con precisione l'Ordine, i prezzi, i termini e le condizioni di fornitura.
- 2. Friulsider si riserva il diritto di rigettare la fattura e di non provvedere al pagamento della stessa in caso di non corrispondenza dei dati indicati in fattura con quelli in suo possesso o in caso di Non Conformità aperte. In tal caso il Fornitore dovrà provvedere a riemettere la fattura comprensiva delle correzioni richieste.
- Friulsider, in caso di accettazione della fattura effettuerà i pagamenti per i Prodotti consegnati a mezzo bonifico bancario in accordo ai termini di pagamento concordati ed espressamente indicati sull'ordine.

### FRIULSIDER S.p.A.

Via Trieste, 1 - 33048 S. Giovanni al Natisone (UD) Italy T. +39.0432.747911 info@friulsider.com www.friulsider.com



Cap. Soc. / Share Capital: € 4.000.000 i.v.



- 4. La data di computo del termine di cui al comma precedente del presente articolo verrà posticipata nel caso di eventuali non conformità o di difetti riscontrati da Friulsider nei Prodotti (inclusa documentazione tecnica) consegnato ai sensi del precedente art. 6. In tal caso il computo per il termine di pagamento decorrerà a partire dalla data in cui i Vizi saranno sanati.
- 5. Qualora il l'Ordine preveda l'emissione di garanzie bancarie da parte del Fornitore, le stesse dovranno essere emesse a prima domanda e contenenti rinunzia al beneficio della preventiva escussione e rinunzia della banca a proporre eccezioni. Le garanzie saranno emesse e mantenute a cura e spese del Fornitore conformemente allo standard previsto nelle GQC e da parte di primaria banca accettabile a Friulsider.
- 6. Friulsider potrà compensare in modo parziale o totale eventuali crediti del Fornitore verso Friulsider con ogni somma presente o futura eventualmente dovuta dal Fornitore a Friulsider.

# ART. 9 - ESTERNALIZZAZIONE

- 1. Il Fornitore è obbligato ad informare Friulsider S.p.a. prima di procedere all'esternalizzazione di qualsiasi processo che impatti o possa avere un impatto sui Prodotti e non gli è consentito procedere in tal senso senza l'approvazione scritta da parte di Friulsider S.p.a.. A seguito della determinazione di tale istanza, qualsiasi ordine o accordo può essere parzialmente o totalmente risolto e Friulsider S.p.a. ha diritto, senza pregiudizio, al risarcimento di qualsivoglia danno patito.
- 2. In ogni caso l'impresa individuata dal Fornitore per la potenziale esternalizzazione dovrà soddisfare tutti i requisiti necessari per l'esecuzione del lavoro a regola d'arte. Il Fornitore sarà comunque responsabile della qualità dei Prodotti e delle lavorazioni e garantirà il rispetto delle specifiche e dei tempi di consegna indicati nell'Ordine.

## ART. 10 – RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE

- 1. Il Fornitore, quale fabbricante dei Prodotti, è soggetto a tutte le Norme riguardanti la responsabilità del produttore. È fatto comunque salvo il diritto di Friulsider di essere manlevata da ogni danno imputabile al Fornitore, nel caso di azione del consumatore finale nei termini previsti dall'art. 132 del D. Lgs. 205/2005 (Codice del Consumo)
- 2. Il Fornitore, pertanto, si impegna fin d'ora ad apportare, di volta in volta, le modifiche necessarie al fine di conformare i Prodotti alle Norme, disegni e specifiche tecniche applicabili onde adempiere alle garanzie di cui all'art. 6.
- 3. Laddove il Fornitore fornisse Prodotti acquistati da soggetto terzo, si impegna a manlevare Friulsider da qualsivoglia responsabilità, anche verso terzi, imputabile e/o connessa alla commercializzazione e/o all'utilizzo di tali Prodotti.
- 4. Nel caso in cui Friulsider sia chiamato in giudizio e/o comunque sia ritenuto responsabile per danni causati dai Prodotti e dovuti all'inosservanza, da parte del Fornitore, degli obblighi previsti

### FRIULSIDER S.p.A.







- dalle norme o dalle clausole delle presenti Condizioni Generali o dei suoi allegati, il Fornitore si obbliga a sollevare e a tenere indenne Friulsider sotto ogni aspetto, ivi compreso il risarcimento dei danni eventualmente arrecati a terzi.
- 5. Il Fornitore è espressamente esonerato dagli obblighi previsti dalla presente clausola in caso di danni causati da:
  - a. Uso improprio dei Prodotti da parte di Friulsider;
  - b. Modifiche non necessarie ai Prodotti o alle etichette riportate sui Prodotti apportate direttamente da Friulsider, senza il previo consenso scritto del Fornitore;
  - c. Modifiche non necessarie imposte da Friulsider al Fornitore, nonostante il parere contrario di quest'ultimo espresso per iscritto;

## ART. 11 - RISERVATEZZA

- 1. Il Fornitore e il Personale del Fornitore dovranno mantenere gli obblighi assunti con la sottoscrizione del NDA e pertanto dovranno mantenere riservati e dovranno salvaguardare e non divulgare a terze parti i dati, le informazioni e i documenti e disegni forniti o comunque ricevuti da Friulsider nonché documenti formanti parte dell'Ordine e/o del Contratto o sviluppati e preparati nel corso dell'esecuzione dell'Ordine e/o del Contratto (di seguito collettivamente detti "Informazioni Confidenziali") a meno che non espressamente autorizzati a farlo da Friulsider, e dovranno fare uso delle Informazioni Confidenziali solamente ai fini dell'adempimento delle proprie obbligazioni nascenti dal Contratto. Il Fornitore non potrà, senza l'espressa autorizzazione scritta di Friulsider, svolgere lavorazioni per terze parti sulla base di disegni e documentazione forniti da Friulsider.
- 2. Il presente articolo continuerà a essere efficace ed azionabile da Friulsider anche dopo la cessazione, per qualsivoglia motivo, per una durata di anni cinque (5).

# ART. 12 – DIRITTI INTELLETTUALI

- 1. Il Fornitore garantisce che i Prodotti non violano alcun diritto di proprietà industriale di terzi.
- 2. Il Fornitore apporrà sui Prodotti e/o sulle confezioni dei Prodotti esclusivamente i segni distintivi comunicati da Friulsider. In relazione ai Segni Distintivi, Il Fornitore, anche dopo il perfezionamento dell'Ordine, si impegna a:
  - a. non utilizzare, esporre, né permettere a terzi di utilizzare e/o esporre i Segni Distintivi, salvo che per quanto previsto dall'Ordine e/o in separati accordi scritti. In ogni caso l'utilizzo da parte del Fornitore dei Segni Distintivi limitatamente all'esecuzione dell'Ordine, non gli conferirà alcun altro diritto su di essi;
  - b. non registrare e/o utilizzare segni distintivi identici, simili e/o confondibili con i Segni Distintivi.







## ART. 13 - TOLLERANZA

 La decisione di Friulsider di non esercitare un proprio diritto nascente dalle presenti Condizioni Generali, o di non esercitarlo in forma piena o tempestivamente, non potrà essere interpretata come una tacita rinunzia di detto diritto. Eventuali rinunzie dovranno essere esplicitate in forma espressa e scritta.

## ART. 14 - CONFORMITA' A LEGGI E PROCEDURE

- 1. Il Fornitore dichiara, garantisce e certifica che rispetterà e si conformerà a tutte le leggi e a tutti i regolamenti vigenti durante l'esecuzione del Contratto, incluse le disposizioni legislative emanate dall'Unione Europea (come direttive, regolamenti ed ordinanze) ed a tutte le leggi nazionali e locali emanate nel paese dove verrà effettuata la consegna intermedia e/o finale dei Prodotti, entro i limiti di applicabilità delle stesse ai Prodotti ordinati da Friulsider. La conformità da parte del Fornitore alle normative di cui sopra dovrà avvenire in lingua italiana e/o inglese, a spese del Fornitore stesso e sotto la sua responsabilità.
- 2. Il Fornitore dovrà conformarsi a tutte le normative applicabili disciplinanti la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, la qualità dell'ambiente, la sicurezza e la salute dei lavoratori, l'imballaggio, la marcatura, la spedizione e la documentazione del materiale pericoloso.
- 3. Il Fornitore si obbliga a rispettare, e a far rispettare al proprio personale apicale e sottoposto, il codice etico e di comportamento, le procedure e gli ulteriori Protocolli, adottati da Friulsider ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. La violazione delle regole ivi previste da parte del Fornitore e del suo personale rappresenterà grave inadempimento contrattuale.
- 4. Il Fornitore si obbliga sin d'ora a manlevare Friulsider per eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima e/o a soggetti terzi quale conseguenza della violazione dei citati Codice Etico e di comportamento, procedure e Protocolli da parte dell'Appaltatore o del suo personale apicale o sottoposto.
- 5. Codice etico e modello organizzativo di Friulsider sono reperibili sul sito internet di Friulsider all'indirizzo www.friulsider.com.
- 6. Nell'esecuzione delle sue obbligazioni derivanti dal Contratto, il Fornitore:
  - a. si dovrà conformare a tutte le leggi relative ai pagamenti impropri o illegali e/o regali o gratifiche;
  - b. si impegna a non pagare, promettere di pagare o autorizzare a pagare qualsiasi somma in qualsiasi valuta, direttamente o indirettamente, a chiunque, con il fine di influenzare in modo illegale una decisione o di ottenere o conservare un affare in relazione al Contratto.
- 7. Il Fornitore dichiara sotto la propria responsabilità di ottemperare ad ogni normativa di legge e di contratto di lavoro relativa al proprio personale dipendente, ed in particolare di rispettare ogni normativa retributiva, previdenziale, assicurativa e di sicurezza. Il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne Friulsider da eventuali pretese del proprio personale o di personale dei suoi subappaltatori autorizzati a riguardo.

### FRIULSIDER S.p.A.







# ART. 15 - NOTIFICHE, CORRISPONDENZA E COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

- 1. Le notizie e le altre comunicazioni tra le Parti dovranno avvenire in lingua italiana o in lingua inglese. Queste saranno considerate valide se trasmesse per iscritto all'altra Parte in uno dei seguenti modi: documento consegnato di persona con attestazione di ricevuta, documento consegnato per posta raccomandata (con ricevuta di ritorno) presso le sedi legali delle Parti, Posta Elettronica Certifica, posta elettronica al seguente indirizzo:
  - a. Friulsider: purchasing@friulsider.com;
- 2. Eventuali comunicazioni tra le Parti scambiate attraverso canali diversi da quelli indicati nel comma precedente non saranno ritenute valide.

## ART. 16 - FORZA MAGGIORE

- 1. Le obbligazioni del Fornitore e di Friulsider saranno considerate sospese nell'ipotesi in cui si verifichi un comprovato evento di forza maggiore che ne determini l'impossibilità. Tale sospensione sarà efficace per l'intera durata di tale evento.
- 2. La Parte che intenda invocare la forza maggiore dovrà notificare per iscritto all'altra Parte la propria intenzione entro i cinque (5) giorni successivi dal verificarsi dell'evento o da quando ne avrà la possibilità, e dovrà confermarla entro i successivi quindici (15) giorni mediante documentazione certificata dalle competenti autorità. Entro tre (3) giorni dalla cessazione dell'evento di forza maggiore, la stessa Parte dovrà notificare all'altra Parte la fine di tale evento e la ripresa dell'attività.
- 3. La Parte impossibilitata ad eseguire le proprie obbligazioni a causa del verificarsi dei citati eventi dovrà fornire all'altra Parte la massima collaborazione per ridurre i conseguenti danni causati. Le Parti sono obbligate a compiere quanto ragionevolmente necessario per evitare o ridurre le conseguenze dell'evento di Forza Maggiore.
- 4. Nel caso in cui l'evento si protragga per un periodo di tempo superiore ai due (2) mesi, Friulsider potrà recedere dal Contratto, senza che niente sia dovuto al Fornitore oltre al pagamento dei Prodotti già consegnati alla data di inizio della sospensione, con l'impegno da parte del Fornitore di restituire quanto eventualmente già pagato qualora Friulsider decida di restituire al Fornitore i suddetti Prodotti già consegnati.

# ART. 17 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

 Le Parti, con riferimento ai dati personali e particolari che saranno comunicati in dipendenza del contratto e del presente accordo, si impegnano a rispettare la normativa del Regolamento UE 679/2016 in materia di tutela dei dati personali, avendo consegnato, reciprocamente, copia dell'informativa ex art. 13 e 14 Regolamento UE 679/2016 (GDPR), alla quale integralmente si riportano.

FRIULSIDER S.p.A.





# ART. 18 - LEGGE APPLICABILE, LINGUA E FORO COMPETENTE

- 1. Le presenti Condizioni Generali saranno regolate in tutti gli aspetti, compresa la validità, l'interpretazione e l'esecuzione dalle leggi della Repubblica Italiana.
- 2. Le Condizioni Generali vengono redatte in lingua italiana ed in lingua inglese. In caso di difformità o contrasto in relazione all'interpretazione o al significato di qualsiasi clausola o termine, prevarrà la versione in lingua italiana.
- 3. Qualsiasi controversia che possa insorgere in connessione all'esecuzione, interpretazione e/o cessazione del presente contratto sarà devoluta in via esclusiva alla competenza del Foro di Udine.

## ART. 19 - ALLEGATI

- 1. Gli allegati costituiscono parte essenziale ed integrante delle presenti Condizioni Generali.
- 2. Si allegano alle presenti Condizioni Generali i seguenti documenti:
  - a. Listino prodotti con relativi prezzi;
  - b. Specifiche tecniche prodotti;
  - c. Vendor Rating.

San Giovanni al Natisone, li	
FRIULSIDER S.P.A.	IL FORNITORE
(timbro e firma)	(timbro e firma)







Cap. Soc. / Share Capital: € 4.000.000 i.v.

